

torità Costituite pel loro Ufficio, sono
esenti da pagamento; pagano però quelle
Lettere, o Pieghi, che sono diretti nomi-
nativamente a qualunque Individuo, seb-
bene costituito in autorità; lo stesso s'in-
tende de' Pacchi, e Fagotti.

„ XVII. Gli Uffici di Posta stanno aperti
un giorno per l'altro ore dieci. Il Go-
verno ne fa la distribuzione tra il giorno,
tra i giorni diversi, e tra le diverse sta-
gioni dell'anno.

„ Gli Impiegati negli Uffici Postali non
possono approfittare di nulla su ciò che è
diritto della Posta, e loro dovere, sotto
pena della cassazione; e quella inoltre
prescritta dalle Leggi vigenti contro il fur-
to. Soggiacciono alle stesse pene quegli
Impiegati, che esigessero dai Privati più
del prescritto nella presente Legge a titolo
di diritto postale.

„ XVIII. Il Governo determina il giorno
della partenza de' Corrieri, e Staffette or-
dinarie. L'Intendenza Postale è incaricata
dal medesimo delle discipline necessarie al
buon ordine di ciascun Ufficio Postale del
Regno, e per la sicurezza, trasporto, e
distribuzione delle Lettere, Pacchetti, e
Gruppi. La medesima organizza gli Uffici
della distribuzione delle Lettere in modo,
che i Forestieri principalmente possano ri-
scuotere le loro Lettere dalla mattina alla
mezza notte. Organizza pure negli uffici